

COLUMNS ENERGY SpA

Direzione Valutazioni Ambientali – SEDE

VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e p.c

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC

COMPNIEC@Pec.Mite.Gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 7625]. Progetto di un impianto agrivoltaico denominato AEPV24 avente potenza in immissione pari a 30,00 MW e potenza moduli pari a 33,80 MWp con relativo collegamento in agro del comune di Brindisi in località Masseria Mascava (di seguito “**Progetto**”).

Controdeduzioni a parere rif. prot. 1562 del 06/02/2023

La sottoscritta ROCCO AGNESE, in qualità di Consigliere munito di poteri speciali della società COLUMNS ENERGY SPA, con sede in Milano (MI) in Via Fiori Oscuri 13, iscrizione REA – 2532732,

In relazione all’impianto emarginato in oggetto ed in particolare al parere negativo (rif. Protocollo 1562 del 06/02/2023) espresso dal Ministero della Cultura (di seguito “**MiC**”), con la presente nota la Società intende fornire alcuni chiarimenti rispetto a quanto asserito dal MiC, sebbene irrualmente poiché in base alla normativa di riferimento il MiC dovrebbe esprimere il proprio parere a seguito, e non prima, del pronunciamento del MASE, anche ai fini dell’istruttoria della Commissione Tecnica PNRR.

Si precisa, sin da subito, che il Progetto è strategico ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNIEC al 2030.

Il Progetto (figura 1), non interferisce con le aree non idonee individuate dalla disciplina regionale (figura 2) e, soprattutto, è localizzato – nei termini *infra* illustrati – in area *ex lege* idonea a ospitare impianti FER ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021.

Con la conseguenza per cui, codesto Ministero potrà rilasciare, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 199/2021, il provvedimento di VIA, anche eventualmente discostandosi dal parere del MiC.

Venendo a quest’ultimo, il MiC ha espresso purtroppo un giudizio negativo senza individuare elementi di per sé ostativi alla realizzazione del Progetto, trincerandosi essenzialmente dietro indirizzi e linee guida del piano paesaggistico regionale che, la giurisprudenza amministrativa, ha già ritenuto inadeguato a disciplinare la localizzazione delle nuove tipologie di impianti FER nel territorio pugliese (si richiama, tra le altre, TAR 1750-1799/2022, nonché, Cons. St., IV, ord. n. 5480/2022).

Da ultimo, e sempre in premessa, si richiama il recente Regolamento UE n. 2577/2022 che, in considerazione del peculiare contesto geo-politico, ha dichiarato gli impianti FER di *interesse pubblico prevalente* rispetto ad altri interessi in potenziale conflitto.

Tale Regolamento, quindi, stante l’assenza di vincoli ostativi alla realizzazione del Progetto, costituisce un ulteriore fattore determinante ai fini del rilascio della valutazione positiva di Impatto Ambientale.

Columns Energy SpA

13, Via Fiori Oscuri – 20121 Milano (MI) – Italia

C.F. e PIVA 10450670962

PEC: columnsenergysrl@legalmail.it





Figura 1 Nuovo layout di Progetto






Figura 2 Aree non idonee all'installazione di FER

È importante sottolineare che, diversamente da quanto rappresentato dalla precedente figura, così come segnalato nel sito informativo territoriale (SIT) Puglia e come visualizzabile dall'analisi delle componenti ambientali da PPTR, il lotto C) non interferisce con il bene 'Masseria Mascava Nuova' in quanto la stessa Regione indica il bene in oggetto come 'asportato in seguito a ricognizione'.

Di seguito, in replica al parere del MiC, verrà chiarito che il **Progetto non intercetta direttamente alcun vincolo paesaggistico o archeologico ed è localizzato in aree compatibili con gli strumenti pianificatori sia a livello nazionale che locale.**

Sul quadro vincolistico

Nel proprio parere il MiC ha indicato che il Progetto interferisce con i limiti imposti dal PPTR e in particolare con gli "Ulteriori Contesti Paesaggistici (UPC)", nello specifico con i seguenti "UPC - Componenti Culturali e Insediative":

- "Masseria Mascava";
- "Masseria Mascava Nuova";
- "Masseria Formica".

Inoltre, all'interno del parere negativo rilasciato dal MiC è stata asserita l'interferenza del Progetto con il PPTR anche in riferimento a i "Beni Paesaggistici (BP) - Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua" inseriti negli elenchi delle acque pubbliche, in particolare con i "BP delle Componenti Idrologiche - Canale Reale".


Tuttavia, in tale sede si evidenzia che tali valutazioni da parte del MiC e delle Soprintendenze locali risultano superate. Infatti, come già evidente dall'elaborato 'E3GO4Y4_01.09_Interferenze_AT_PPTR' pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, come mostrato nelle figure seguenti e dall'elaborato 'Tavola mappatura degli UCP' allegato alla presente relazione, è di tutta evidenza che le aree occupate dal Progetto sono esterne alle fasce di rispetto di tutti i vincoli previsti all'interno del PPTR, oltre che

di quelli summenzionati, dal momento che il Progetto risulta rispettoso del buffer pari a 100 mt. per le masserie e a 150 mt. per il “Fiume Grande”.



- Impianti**
- AEPV24_Aree di progetto
- 6.3.1 Componenti culturali e insediative**
- BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico
 - BP - Zone gravate da usi civici
 - BP - Zone gravate da usi civici (validate)
 - BP - Zone di interesse archeologico
 - UCP - Città Consolidata
- UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa**
- UCP - stratificazione insediativa - siti storico culturali
 - UCP - stratificazione insediativa - rete tratturi
 - UCP - aree a rischio archeologico
- UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30r**
- UCP - area di rispetto - rete tratturi
 - UCP - area di rispetto - siti storico culturali
 - UCP - area di rispetto - zone di interesse archeologico
 - UCP - Paesaggi rurali
- 6.3.2 Componenti dei valori percettivi**
- UCP - Luoghi panoramici (punti)
 - UCP - Luoghi panoramici (poligoni)
 - UCP - Strade panoramiche
 - UCP - Strade panoramiche (poligoni)
 - UCP - Strade a valenza paesaggistica
 - UCP - Strade a valenza paesaggistica (poligoni)
 - UCP - Coni visuali

Figura 3 Interferenza con Ulteriori Contesti Paesaggistici



- Impianti
- AEPV24_Aree di progetto
- 6.1.2 Componenti idrologiche
- BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)

Figura 4 Interferenza con corsi d'acqua

Sull'idoneità dell'area di Progetto

Con riferimento a quanto asserito all'interno del parere negativo del MiC relativamente alla presenza del Progetto all'interno di un'area non idonea, così come definita dall'art. 20 del D.lgs. n. 199/2021, si segnala che dalle verifiche effettuate dalla Società proponente la menzionata "Cripta San Giovanni" non sarebbe localizzata nel punto indicato all'interno delle tavole del PPTR.

A tal fine la Società ha redatto l'elaborato denominato "CRIPTA SAN GIOVANNI, parte II D.lgs. 42/2004" (Figura 5), attraverso il quale si evince che le aree di Progetto si trovano al di fuori del buffer di rispetto pari a 500 m, come definito dal D.L. n. 13/2023 (e comunque ad una distanza superiore ad 1 km) dai vincoli di cui alla parte seconda e dai beni di cui all'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004.



Figura 5

Inoltre, prendendo in considerazione le cave e discariche presenti nelle immediate vicinanze delle aree in esame si evidenzia che l'aspetto paesaggistico ed agricolo non è compromesso dal Progetto (che integra produzione di energia rinnovabile alla produzione agricola) e che ai sensi del comma 8, lettera c-ter) n. 1, dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, le aree circostanti a cave e discariche sono idonee all'installazione di impianti FER.

Difatti, come mostrato dalla successiva immagine circa l'inquadramento delle opere di progetto con la mappa dell'uso del suolo, si evince come il lotto D) sia compreso tra due cave, in particolare il lotto A) dista 590 m. dall'area estrattiva e 430 m. dal suolo rimaneggiato o artefatto che la circonda, mentre i lotti B) e C) sono situati in prossimità di insediamenti di grandi impianti pubblici o privati. In aggiunta, ad una distanza di circa 1,5 Km dal Progetto, è presente la "Discarica Autigno", uno dei sei progetti della regione Puglia che sarà finanziato dal Piano nazionale ripresa e resilienza per la sua bonifica. Ciò, oltre a manifestare l'attitudine, almeno parziale, delle opere di progetto con le aree idonee all'installazione di impianti FER, risulta coerente con le Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR Puglia che ritengono che la direzione cui tendere circa l'inserimento di impianti fotovoltaici deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati, ecc.).

La realizzazione del Progetto in prossimità delle suddette aree minimizzerebbe le interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e all'ottimizzazione della configurazione energetica dell'area.




Figura 6 Mappa uso del suolo

In base a quanto analizzato dalla Società, pertanto, può affermarsi che il Progetto si trova all'interno di un'area c.d. idonea.

Ad ogni modo, la Società, con spirito collaborativo, è disponibile ad intraprendere un confronto costruttivo con la Soprintendenza al fine di trovare una soluzione confacente alle reciproche esigenze, valutando attentamente gli adeguati interventi di mitigazione e compensazione in aggiunta a quelli già riportati nella documentazione progettuale, in particolare nella apposita relazione circa le "mitigazioni e compensazioni" che verranno attivate sulle varie matrici ambientali considerate.

Sulla destinazione agricola delle aree di Progetto

Nel proprio parere, il MiC richiama in più punti la criticità derivante dal consumo di suolo agricolo determinata dal Progetto.

Tale criticità non sussiste nel caso in esame in quanto il Progetto è in grado di garantire la continuità dell'attività agricola unitamente all'attività di produzione di energia da fonte rinnovabile, come ampiamente dimostrato dall'intero set documentale depositato.

La progettazione dell'impianto in oggetto è stata realizzata nel 2021 (nello specifico, l'istanza è datata novembre 2021) ovvero prima dell'emanazione delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" da parte del MASE (ex MITE). Benché attualmente la definizione di "Agrivoltaico" venga attribuita ai progetti che rispettino i requisiti A e B definiti dalle su menzionate Linee Guida, il Progetto in esame è stato ideato in modo tale da ottenere una sinergia tra produzione di energia elettrica e produzione agricola. Pertanto le considerazioni del proponente avanzate in sede di presentazione sono da intendersi temporalmente collocate nel periodo normativo di cui sopra.

Tutto ciò premesso, dal confronto con gli attuali criteri è possibile verificare la rispondenza al LAOR di tutti i sottocampi e la rispondenza al rapporto tra l'area coperta dai moduli e l'area destinata all'agricoltura, rispondente per due dei quattro sottocampi e molto prossima per gli altri due.

Si precisa che la Società manifesta la sua disponibilità, qualora fosse ritenuto necessario, ad adeguare il Progetto al rispetto delle predette linee guida sull'agrivoltaico.

Sugli impatti cumulativi, visibilità e mitigazione del progetto

In riferimento alle affermazioni del MiC in merito all'applicazione dei criteri definiti in ambito regionale per il calcolo dell'Area di Valutazione Ambientale (AVA) e dell'Indice di Pressione Cumulativa (IPC) occorre qualche riflessione.

Si ricorda che gli impatti cumulativi sono stati valutati con riferimento a quanto indicato nella Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 162 del 6 giugno 2014 (recante "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale, regolamentazione degli aspetti tecnici di dettaglio") e che il Progetto in oggetto, come già riportato, prevede l'integrazione tra la produzione di energia elettrica e la produzione agricola. Pertanto nel calcolo dei parametri definiti dalla normativa regionale si è tenuto conto del piano agricolo di progetto e della riduzione dell'impatto del Progetto sul contesto e sull'occupazione di aree agricole. Difatti, attraverso la coltivazione dei terreni posti nell'interno dell'impianto, cambia l'applicazione dei "criteri" di valutazione degli impatti cumulativi in quanto vi è una differente "occupazione di suolo", limitata alle aree realmente occupate dai pannelli (tenendo sempre presente che sotto di essi l'erba spontanea può crescere), strade interne e le cabine di trasformazione.

Con tale approccio, l'IPC sul territorio risulterebbe pari a 2,789 %, ovvero inferiore al parametro limite del 3%.

Inoltre si ricorda che, come affermato dalla stessa ARPA Puglia, ove l'impianto che si intende realizzare non dovesse essere coerente con i richiamati "criteri" (o non dovesse rispecchiare gli standard definiti), ciò non comporta la assoluta irrealizzabilità dell'intervento ma che ciascuna proposta è meritevole di essere analizzata per le sue caratteristiche intrinseche, valutando i benefici, i reali impatti e le "opere di mitigazione" previste per ridurre e/o annullare i potenziali effetti negativi.

Ed allora si ritiene che, nell'ottica nazionale ed internazionale di contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti e di sostituire la produzione tradizionale con quella rinnovabile per ridurre gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici sui nostri paesaggi e sull'ambiente naturale ed agricolo, la realizzazione di un impianto fotovoltaico in grado di coniugare la produzione di energia elettrica con la produzione agricola non possa essere

ostacolata senza approfondire l'impronta ambientale che questo comporta nello specifico contesto in cui è stato progettato.

Il Progetto in oggetto si inserisce in un territorio già interessato da altri impianti e da due cave, quindi in un contesto di "sensibilità" ecologica che presenta già una determinata "impronta". Appare chiaro che l'impatto ulteriore generato non possa essere considerato eccedente la "ricettività ambientale" del territorio nel quale si va ad insediare.

Impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche.

Nello specifico, gli impatti cumulativi causati dagli impianti sono per lo più di tipo visivo, quindi sono da valutare gli effetti di densità, co-visibilità e sequenzialità.

Come da D.G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012, i criteri di valutazione degli impatti cumulativi si fondano sul principio di precauzione e riguardano l'interazione tra fotovoltaico e fotovoltaico. La valutazione degli impatti cumulativi visivi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica preliminare, come previsto dalla D.G.R. n.162 del 06 giugno 2014, definita da un raggio di almeno 3 Km dell'impianto in oggetto.

Nella valutazione della percezione visiva del parco e del relativo impatto cumulativo bisogna tenere conto delle peculiarità del progetto ed in particolare bisogna considerare che:

- i moduli fotovoltaici, montati sulle relative strutture di sostegno ad inseguimento, raggiungono una altezza dal suolo variabile da circa 2,0 metri a 4,5 metri;
- a ridosso dei confini dei lotti in progetto verranno realizzate piantumazioni disposte su una "fascia di mitigazione", mediante essenze arboree alte intercalate da essenze arbustive al fine di rendere "naturale" l'effetto della mitigazione che schermano la visibilità degli impianti anche da notevoli distanze;
- parte della superficie disponibile, oltre alla fascia di mitigazione, anche tra e sotto i moduli, destinata ad attività agricola produttiva lasciando quanto più possibile inalterato il contesto visivo paesaggistico ed agricolo dell'area.

Alla luce di quanto sopra, effettuando una verifica dei criteri localizzativi degli impianti con iter autorizzativo ancora in corso, si evince come questi siano regolati dai medesimi criteri di progettazione seguiti dall'impianto fotovoltaico in progetto, ovvero prevedono una sostanziale regolarità di layout e interdistanza, condizioni tali da assicurare una chiara lettura degli elementi caratteristici del paesaggio, sia traguardando da lunga e media distanza e sia in prossimità dell'area di impianto.

L'analisi degli impatti cumulativi è stata condotta eseguendo uno studio della visibilità degli impianti realizzando una serie di fotoinserti dell'opera in progetto, così come approfonditamente consultabile nell'elaborato "E3GO4Y4_inserimentifotografici" di cui si riporta uno stralcio nel seguito.



Tavola n. 8: fotoinserimento lotta A (vista da Masseria Mascava).



Tavola n. 9: fotoinserimento lotto A con mitigazione (vista da Masseria Mascava).



Tavola n. 10: fotoinserimento lotto B (vista da Masseria Mascava Nuova).



Tavola n. 11: fotoinserimento lotto B con mitigazione (vista da Masseria Mascava Nuova).



Tavola n. 12: fotoinserimento lotto c (vista da Masseria Mascava Nuova).



Tavola n. 13: fotoinserimento lotto c con mitigazione (vista da Masseria Mascava Nuova).

Durante la scelta relativa alla posizione dell'impianto, si è tenuto conto della posizione della rete elettrica di allacciamento in modo da ridurre quanto più possibile interventi di collegamento. Questi, comunque, al fine di ridurre l'impatto paesaggistico, saranno realizzati quasi esclusivamente in cavidotto interrato lungo le strade esistenti.

L'intervento in progetto, si inserisce quindi in un contesto caratterizzato dalla diversità di caratteri peculiari, ma già modificato ed integrato da elementi propri del distretto energetico, ormai integrato pienamente con il paesaggio agrario. Infatti, si fa presente che all'interno dell'area convivono attività agricole e attività di produzione energetica in modo armonicamente composto tale da non determinare elementi conflittuali ma integrandosi in modo ordinato ed equilibrato.

In tale contesto si inserisce il parco in progetto, che ne diviene un elemento non dissonante, ma integrato, senza limitare la lettura dei caratteri peculiari dell'area, tenuto conto anche della reversibilità dell'intervento, se considerata la scala temporale dei caratteri consolidati del paesaggio.

In tale ipotesi progettuale, pertanto, la connotazione e l'uso dei suoli attualmente esistente non subirà significative trasformazioni.

Impatti cumulativi sul patrimonio culturale ed identitario.

I criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi forniti dalla Regione Puglia, indicano che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento sotto il profilo della vivibilità, fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti proposti produce sul territorio in termini di prestazioni, ovvero come capacità di non comprometterne i valori dal punto di vista storico-culturale e identitario. Si è ritenuto pertanto necessario considerare lo stato dei luoghi in relazione ai caratteri identitari di lunga durata che contraddistinguono l'ambito paesistico in questione coincidente con la Campagna Brindisina.

Oltre alle considerazioni presenti nella 'Relazione di Compatibilità Paesaggistica' circa le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali di cui sopra, si ritiene che la trasformazione introdotta dall'insieme dei progetti in valutazione nel territorio di riferimento non interferisce con le regole di riproducibilità delle invarianti, pertanto, non interferisce con l'identità di lunga durata dei paesaggi della 'Campagna della piana brindisina' e con i suoi beni culturali, considerati come sistemi integrati nelle figure territoriali e paesistiche di appartenenza per la loro valorizzazione complessiva.

L'impianto per la sua configurazione è visibile dalle sole vicinanze del contesto in cui è inserito, in modo più o meno evidente in relazione alla topografia e all'antropizzazione del territorio.

A minimizzare l'opera, inoltre, è presente una siepe perimetrale, da utilizzare come quinta arborea per limitare e mitigare la visibilità dei pannelli e differentemente a quanto asserito all'interno del parere negativo del MiC, non si ritiene che le opere di mitigazione, trattasi di elementi naturali, possano interferire con il contesto paesaggistico.

Come evidenziato dai fotoinserti, è possibile definire non critica la presenza dell'impianto rispetto il contesto territoriale, considerando anche l'effetto cumulato dalla presenza degli altri impianti, grazie alle ampie vedute, tenendo conto della distanza reciproca degli stessi.

La particolare conformazione orografica del territorio, tipica della "conca di Brindisi", permette di mantenere una chiara lettura degli elementi caratteristici, tanto che il paesaggio è capace di assorbire in modo coerente gli elementi progettuali che sovente possono essere integrati con tutti i segni, gli elementi e le trame che disegnano il paesaggio.

La presenza di impianti fotovoltaici caratterizza il territorio ormai come distretto energetico integrato pienamente con il paesaggio agrario.

In tale contesto si inserisce l'impianto in progetto, che ne diviene non elemento dissonante, ma integrato, senza limitare la lettura dei caratteri peculiari dell'area.

Impatto cumulativo su biodiversità ed ecosistemi

Secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2122/2012, l'impatto provocato sulla componente in esame dagli impianti fotovoltaici può essere essenzialmente di due tipologie:

- diretto, dovuto alla sottrazione di habitat e di habitat trofico e riproduttivo per specie animali e vegetali;
- indiretto, dovuto all'aumentato disturbo antropico con conseguente allontanamento e/o scomparsa degli individui in fase di cantiere, che per gli impianti di maggiore potenza, può interessare grandi superfici per lungo tempo.

In termini cumulativi, la distanza del progetto da altri impianti esistenti ed autorizzati, nonché dai siti Rete Natura 2000 è tale che eventuali effetti su tali aree non siano riconducibili all'impianto in progetto e, pertanto, ad eventuali effetti cumulativi.

Dall'analisi dei disciplinari e della cartografia presente su SIT Puglia, circa la presenza di ulivi monumentali, uliveti provvisori e boschi da seme, si deduce che l'area di progetto non rientra in territori caratterizzati da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità. Ciò è ulteriormente confermato dalle mappe della Carta della Natura (ISPRA) che indicano un medio basso valore ecologico e una bassa sensibilità ecologica dell'area.

Per quanto riguarda la fauna, l'area di progetto, data la vicinanza ad aree produttive che generano elevate pressioni sonore, non è caratterizzata dalla presenza di specie animali protette. La natura puntuale delle strutture di sostegno dei terreni infisse nel terreno e delle modeste sagome delle cabine prefabbricati, inserite in un contesto già parzialmente antropizzato, non aumentano la magnitudine dell'impatto in termini cumulativi, essendo le specie animali più comuni, comunque già avvezze alla presenza di impianti simili.

In conclusione, le aree di impianto sono ad uso esclusivamente agricolo, con sporadica presenza di ambienti semi naturali in forma relittuale; sono presenti, inoltre, impedimenti strutturali (viabilità) e funzionali (orografia) che rendono molto difficile una connessione ecologica tra le aree. Nessun corridoio ecologico collega le aree degli impianti. Per le considerazioni sopra esposte gli effetti sulla fauna locale risultano essere praticamente ininfluenti.

Il progetto, in rapporto agli altri esistenti o in previsione di realizzazione, risulta pertanto compatibile con il contesto territoriale nel quale si colloca, in quanto non indurrà modificazioni tali da interferire sensibilmente con la struttura, la dinamica ed il funzionamento degli ecosistemi naturali e seminaturali.

Impatto cumulativo sulla sicurezza e sulla salute umana.

Nella valutazione di impatto acustico previsionale, riportata nell'elaborato al Progetto, i dati acquisiti tramite il rilievo del rumore di fondo, già contemplano la presenza degli altri impianti esistenti.

Si fa presente che tale valutazione è stata realizzata in base alla ISO 9613 nonché in applicazione del criterio differenziale; inoltre, per ciascuna sorgente è stato considerato per tutte le direzioni il massimo livello di emissione.

Si può affermare, dunque, che l'interazione dei vari impianti FER e i rispettivi effetti cumulativi siano del tutto trascurabili, in quanto le valutazioni dello studio riportano valori notevolmente inferiori ai limiti normativi.

Non si ravvisano particolari criticità, relativamente ai cumuli, rispetto al rischio di incolumità pubblica dovuta alla rottura o a guasti dell'impianto in progetto in considerazione anche della distanza rispetto alle strade ed ai singoli recettori.

Infine, come riportato nell'elaborato relativo all'impatto elettromagnetico non si rilevano particolari impatti. Per quanto riguarda gli effetti dell'impatto elettromagnetico cumulato per la presenza di altri cavidotti, ad oggi non è possibile stimare la loro presenza, pertanto tale verifica si rimanda ad una ulteriore fase progettuale.

Impatto cumulativo su suolo e sottosuolo.

In merito alla valutazione degli impatti su suolo e sottosuolo, per quanto riguarda geomorfologia e idrologia, sia con riferimento al parco di progetto che in termini cumulativi, non si ritiene che i generatori fotovoltaici e le opere annesse possano indurre sollecitazioni tali da favorire eventi di franosità o alterazione delle condizioni di scorrimento superficiale. Questo sia perché le aree interessate non sono caratterizzate da specifica pericolosità geomorfologica, sia perché le opere sono state progettate in modo da minimizzare le interferenze con il reticolo idrografico superficiale.

In aggiunta, considerando che l'impianto si sviluppa in un'area adeguatamente servita da strade per cui l'ausilio derivante dalla costruzione di nuova viabilità è ridotto e che pertanto non influenzerà in modo rilevante l'assetto pedologico dell'area.

In termini di occupazioni di suolo, i calcoli sopraesposti circa l'indice di pressione cumulativa (IPC) indicano un valore pari a 2,789 %, ovvero inferiore al parametro limite del 3%.

Conclusioni

Concludendo, le analisi e le valutazioni di cui sopra evidenziano che la realizzazione dell'opera di progetto può avvenire senza interferire con le aree non idonee ed essere localizzata in area *ex lege* idonea a ospitare impianti FER ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, tutto ciò nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione in campo ambientale, in relazione al fatto che la tipologia dell'opera prevista non presenta alcun tipo di emissioni inquinanti, ma modifica in maniera del tutto marginale l'assetto dell'area in esame introducendo trasformazioni assolutamente reversibili.

Milano, 30/03/2023

Il Consigliere Munita di Poteri Speciali
COLUMNS ENERGY S.p.A.

Agnese ROCCO

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

